

1

8

COMUNE
DI
TRIGGIANO
Provincia di Bari



Regolamento
del
Consiglio Comunale

Testo approvato nella seduta del
Consiglio Comunale del 15/7/98



Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Finalità

1. Il Regolamento del Consiglio Comunale, in attuazione dell'articolo 5 e delle disposizioni del Capo X della legge 8 giugno 1990 n. 142 nonché delle disposizioni del Titolo III dello Statuto Comunale, disciplina l'organizzazione, il funzionamento e l'esercizio delle funzioni del Consiglio comunale.

Articolo 2

Interpretazione del regolamento

1. Sulle eccezioni relative alla interpretazione di norme del presente regolamento sollevate dal Sindaco o dai consiglieri comunali nel corso delle adunanze, decide, seduta stante, il Presidente del Consiglio, sentito il parere del Segretario Generale.

Capo II

OPERAZIONI SUCCESSIVE ALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

Articolo 3

Prima seduta ed elezione del Presidente

1. La prima convocazione del Consiglio è disposta non oltre dieci giorni dalla nomina della Giunta, effettuata dal Sindaco ai sensi del comma 2 dell'articolo 34 della legge n. 142/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La prima seduta è convocata dal Sindaco ed è presieduta dal consigliere anziano sino alla elezione del Presidente del Consiglio comunale.



3. E' consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'art. 72, quarto comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali approvato con DPR 16 maggio 1960, n 570, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri ai sensi dell'art. 7, settimo comma, della legge 25 marzo 1993, n. 81.
4. Alla prima seduta i Consiglieri possono intervenire anche se contro la loro elezione sia stato proposto ricorso.
5. Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri suindicati, occupa il posto immediatamente successivo.
6. L'elezione del Presidente avviene a scrutinio segreto e con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.
Qualora tale maggioranza non venga raggiunta neanche nell'immediata seconda votazione, si dà luogo ad una terza votazione nella quale è sufficiente il conseguimento della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
In caso di ulteriore esito negativo, si procede al ballottaggio fra i due candidati che nella terza votazione hanno ottenuto più voti; ove il risultato dovesse essere ulteriormente paritario si intende eletto il consigliere più anziano per età.
7. Al consigliere anziano, qualora non eletto Presidente, è attribuita di diritto la carica di vicepresidente del Consiglio comunale.
Nel caso in cui il consigliere anziano sia eletto Presidente, la carica di Vice-presidente è attribuita seguendo l'ordine della graduatoria di cui ai commi precedenti.



- 4
8. Avvenuta l'elezione, il Presidente assume immediatamente le sue funzioni e la seduta prosegue per la presa d'atto della nomina dei componenti della Giunta e per la discussione ed approvazione del documento contenente gli indirizzi generali di governo, proposto dal Sindaco e depositato presso l'Ufficio di Segreteria almeno 48 ore prima della riunione.
 9. Il Sindaco illustra il documento programmatico.
 10. Ultimata l'illustrazione del documento, il Presidente del Consiglio apre il dibattito al quale i Consiglieri sono ammessi a parlare, secondo l'ordine delle richieste.
 11. Il Sindaco può replicare, accettando o meno le modifiche e le integrazioni proposte dagli intervenuti.
 12. Il Presidente del Consiglio dichiara quindi chiuso il dibattito e pone in votazione il documento con le eventuali modifiche ed integrazioni proposte ed accettate.
 13. I consiglieri hanno diritto di motivare il loro voto. L'intervento non può durare più di 10 minuti.
 14. La votazione ha luogo a scrutinio palese e per appello nominale.

Capo III

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

Articolo 4

Compiti e prerogative del Presidente

1. Il Presidente del Consiglio Comunale rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto e



precisamente:

- promuove l'esercizio delle funzioni proprie del Consiglio Comunale previste dall'art.32 della Legge n.142/90; realizza, con il Sindaco, il raccordo tra l'attività di indirizzo e di controllo politico amministrativo e di adozione degli atti fondamentali attribuiti dalla legge al Consiglio, con l'attività di governo e di amministrazione;
- propone la costituzione delle Commissioni Consiliari, cura l'attività delle stesse per gli atti che devono essere proposti all'Assemblea;
- attiva l'istruttoria prevista dall'art.53 della legge n. 142/1990 (modificato dall'art.17, comma 85, Legge n.127/1997) e dall'art.35 del D.Lgs. n.77/95 sulle deliberazioni d'iniziativa dell'Assemblea e dei Consiglieri nell'ambito delle competenze del Consiglio;
- programma le adunanze del Consiglio comunale e ne stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto delle richieste e proposte dell'Assemblea, del Sindaco, della Giunta, delle Commissioni, dei singoli Consiglieri, che risultano istruite ai sensi di legge;
- cura i rapporti periodici del Consiglio con il Collegio dei Revisori dei Conti che collabora con il Consiglio stesso nelle funzioni previste dal quinto comma dell'art.57 della legge n.142/1990 e dall'art.105 del D.Lgs. n.77/1995;
- promuove la partecipazione e la consultazione dei cittadini nel rispetto di quanto previsto e sancito dallo Statuto e dagli specifici regolamenti attuativi;
- provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e



stabilisce il termine della discussione, pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, assicura il rispetto dell'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato, ha facoltà di sospendere e di sciogliere la seduta quando si verificano fatti eccezionali o di particolare gravità, salvo che la maggioranza dei Consiglieri presenti in aula deliberi di proseguire i lavori.

2. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli consiglieri.
4. Il Presidente, per assicurare il buon andamento dei lavori, programma periodicamente il calendario dell'attività consiliare, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi.
5. Per consentire l'adeguato esercizio delle funzioni di competenza, il Presidente del Consiglio comunale dispone di un proprio Ufficio di segreteria, opportunamente dotato di attrezzature strumentali e di personale.

6. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Presidente del Consiglio non è mozione di sfiducia.

Il Presidente del Consiglio cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati, ed è messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla presentazione.



Capo IV

GRUPPI CONSILIARI

Articolo 5

Costituzione dei gruppi consiliari

1. I gruppi consiliari, all'atto dell'insediamento del Consiglio Comunale, sono costituiti dal o dai consiglieri risultati eletti nelle rispettive liste.
2. Ciascun gruppo deve comunicare per iscritto al Sindaco il nome del Presidente entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neoeletto. In mancanza di tale comunicazione viene considerato Presidente il consigliere del gruppo più anziano a norma di legge. Va altresì comunicato al Sindaco e al Presidente del Consiglio l'eventuale sostituzione del Presidente in corso di legislatura.
3. Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Presidente del Consiglio e al Sindaco, allegando la dichiarazione di accettazione del Presidente del gruppo cui aderisce, salvo che trattasi di gruppo di nuova istituzione.
4. Un gruppo consiliare, fatta eccezione per quanto stabilito dal 1° comma del presente articolo, è costituito da almeno 2 consiglieri.
Il consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora almeno 2 consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo misto che elegge al suo interno il Presidente. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Presidente del Consiglio e al Sindaco, da parte dei consiglieri interessati.
5. Le deliberazioni di competenza della giunta comunale, sono



comunicate ai Presidente dei gruppi consiliari nei termini di legge.

6. I gruppi consiliari dispongono, presso la sede comunale, di locali, personale, attrezzature e servizi necessari all'esercizio del mandato elettorale. Il Sindaco dispone entro sessanta giorni dall'insediamento del Consiglio gli uffici ed i servizi di supporto che sono messi a disposizione dei gruppi.

Articolo 6

Conferenza dei Presidenti di Gruppo

1. I Presidenti dei Gruppi, unitamente al Presidente del Consiglio, costituiscono un organismo permanente denominato "Conferenza dei Presidenti".
2. La conferenza dei Presidenti è competente:
 - in ordine all'attuazione ed all'interpretazione del presente Regolamento, proponendone, se del caso, le modifiche ed integrazioni ritenute opportune e necessarie;
 - in materia di organizzazione dei lavori e di svolgimento delle sedute del Consiglio;
 - su particolari argomenti ad essa attribuiti dal Consiglio Comunale.

Le proposte e i pareri della conferenza sono illustrati ai Consiglieri dal Presidente del Consiglio Comunale.

3. La Conferenza dei Presidenti, inoltre, costituisce Commissione permanente per la redazione dei regolamenti comunali, nonché per la valutazione delle proposte di modifica allo Statuto ed ai regolamenti comunali vigenti.
4. La Conferenza dei Presidenti è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio ed è formata dal Sindaco o suo delegato, dai Presidenti di ciascun gruppo consiliare e dal vicepresidente del Consiglio, che



comune
di
triggiano

convoca e presiede la Conferenza in caso di assenza del Presidente.

5. La Conferenza dei Presidenti può riunirsi anche durante la momentanea interruzione dei lavori del Consiglio.
6. I Presidenti dei Gruppi hanno facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza qualora essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.
7. La conferenza è convocata dal Presidente, oltre che di propria iniziativa, quando ne sia fatta richiesta scritta da parte del Sindaco o quando la richiesta è formulata dai Presidenti di gruppo che rappresentino almeno un quarto dei Consiglieri in carica.
8. La riunione della Conferenza dei Presidenti è valida quando i partecipanti rappresentino almeno la metà dei consiglieri in carica.
9. Delle riunioni della Conferenza dei Presidenti viene redatto verbale, nella forma di resoconto sommario, a cura del Segretario Generale o da un dipendente comunale da questi delegato.
10. La Conferenza dei Presidenti costituisce, ad ogni effetto, commissione consiliare permanente. Per il funzionamento della Conferenza dei Presidenti si osservano le disposizioni relative alle Commissioni consiliari per quanto non previsto dal presente articolo.

Articolo 7

Delle commissioni consiliari permanenti

1. Ai sensi dell'art. 35 dello Statuto, Il Consiglio Comunale, all'inizio di ogni tornata amministrativa, procede alla nomina delle Commissioni Consiliari Permanenti, determinandone il numero, la composizione numerica e le competenze per materia, nel rispetto di quanto stabilito dallo stesso art. 35 dello Statuto.



- 2. Con apposito regolamento saranno disciplinate la composizione ed il funzionamento delle Commissioni Consiliari Permanenti.

Articolo 8

Commissioni speciali di inchiesta

- 1 Il Consiglio, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico-amministrativo, può costituire, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, Commissioni speciali di inchiesta sull'attività dell'amministrazione, con il compito di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi e di nomina, dai responsabili degli uffici e dei servizi e dai rappresentanti del Comune in altri organismi.
- 2. La deliberazione che, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, costituisce la commissione, definisce l'oggetto e l'ambito dell'indagine nonché il termine per concluderla e riferire al Consiglio. Della commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi in misura proporzionale alla consistenza degli stessi. Nel provvedimento di nomina adottato con votazione palese, viene designato il coordinatore.
- 3. Alle Commissioni speciali di inchiesta non è opponibile il segreto d'ufficio.

CAPO V

RIUNIONE DEL CONSIGLIO

Articolo 9

Sede

- 1. Le sedute del Consiglio si svolgono, di regola, nell'apposita sala consiliare di Palazzo di Città.



H

2. Il Presidente del Consiglio, di propria iniziativa ovvero su proposta motivata del Sindaco o della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, può eccezionalmente disporre, in relazione alla trattazione di specifici argomenti, che la seduta consiliare si svolga in altro luogo.
3. Nel caso di cui al comma precedente deve comunque essere assicurato il normale accesso del pubblico nella sala delle riunioni nonché garantito ai consiglieri il normale svolgimento delle proprie funzioni.
4. Il Presidente del Consiglio deve dare notizia al pubblico delle riunioni che si tengono fuori dalla apposita Sala Consiliare almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori, con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.
5. Le sedute del Consiglio si tengono in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento della capacità, moralità, correttezza di persone o sono esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.

Articolo 10

Avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione del Consiglio comunale indica il giorno, l'ora ed il luogo della adunanza, precisando altresì se la seduta ha carattere ordinario o straordinario, se è convocata d'urgenza e se si tiene in prima o in seconda convocazione.
2. Il Consiglio è convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.
3. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio ne costituisce l'ordine del giorno che, inserito o allegato all'avviso di



convocazione, ne forma parte integrante.

- 4 L'avviso di convocazione va consegnato, per mezzo del messo comunale, nel domicilio indicato dal consigliere ed è valido anche se il consigliere è assente, purché la consegna sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra persona dal consigliere stesso indicata. Può anche essere spedito con raccomandata con ricevuta di ritorno.
5. Qualora il consigliere abbia residenza in altro comune, deve eleggere domicilio nel Comune di Triggiano e indicare la persona alla quale vanno notificati gli avvisi.
- 6 Il personale incaricato della notifica deve presentare la relazione comprovante l'avvenuta consegna dell'avviso di convocazione.
- 7 L'avviso per le sedute con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno 3 giorni prima della data fissata per la riunione. Tale termine minimo è elevato a 5 giorni per le sedute relative al bilancio preventivo e al conto consuntivo.
- 8 Nei casi d'urgenza, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno 24 ore prima. In tal caso, però, l'esame di tutti o di parte degli argomenti può essere differito al giorno seguente qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri presenti.
9. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze, ordinarie e straordinarie, argomenti di comprovata urgenza e sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
10. L'avviso di convocazione, con l'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna seduta del Consiglio, deve essere pubblicato mediante affissione all'Albo pretorio almeno il giorno precedente a quello fissato



per la seduta nonché mediante manifesti pubblici.

11. Di ogni argomento iscritto all'ordine del giorno deve essere depositata la relativa documentazione presso la Segreteria Generale almeno 72 ore prima della seduta, salvo i casi d'urgenza, affinché i consiglieri possano prenderne visione. In caso di mancato deposito della documentazione nei termini prescritti, l'argomento non può essere discusso nella seduta indicata nell'avviso di convocazione.
12. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.

Articolo 11

Seduta di prima convocazione

1. Il Consiglio comunale, in prima convocazione, adotta le deliberazioni con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati.
2. Qualora all'ora fissata i consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello 60 minuti dopo e qualora persista la mancanza del numero legale dei consiglieri, dichiara deserta l'adunanza.
3. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno. L'inversione di questi, su proposta del Sindaco o di un consigliere, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione dandone avviso al Segretario Generale non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.
I consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.



Articolo 12

Seduta di seconda convocazione

1. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente che non poté aver luogo per mancanza del numero legale, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai consiglieri che risultavano assenti al momento dell'appello dell'adunanza di prima convocazione.
2. Alla seduta di seconda convocazione, che deve tenersi almeno ventiquattro ore dopo la seduta di prima convocazione dichiarata deserta, le deliberazioni sono valide con l'intervento di almeno quattro consiglieri.

Articolo 13

Comportamento dei consiglieri

1. Se, con il suo comportamento, un consigliere turba la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronuncia parole sconvenienti, il Presidente del Consiglio lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il consigliere richiamato può fornire, alla fine della seduta, spiegazioni al Consiglio che può disporre la revoca del richiamo.
2. Dopo un'ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Presidente del Consiglio può proporre al Consiglio la esclusione del consigliere richiamato dall'aula per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il consigliere non abbandona l'aula, il Presidente del Consiglio sospende la seduta.
3. Indipendentemente dal richiamo, il Presidente del Consiglio può disporre l'espulsione dall'aula di un consigliere che provochi tumulti o



disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

Articolo 14

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio nel settore destinato allo scopo e non può accedere agli spazi della sala riservata ai consiglieri.
2. Il Presidente del Consiglio può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.

Articolo 15

Tumulto in aula

1. Al Presidente del Consiglio spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.
2. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Presidente del Consiglio sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.
3. In tal caso, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.

Articolo 16

Svolgimento degli interventi

1. Nessun consigliere può intervenire nei dibattiti se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente del Consiglio
2. Il Presidente del Consiglio concede la parola secondo l'ordine delle



prenotazioni.

3. I consiglieri iscritti a parlare, che non si trovino in aula al momento del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire.
4. I consiglieri non possono intervenire più di due volte nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazioni di voto, per fatto personale, per richiami al regolamento o all'ordine del giorno.
5. Ogni consigliere in qualsiasi momento può presentare una mozione d'ordine consistente in un richiamo all'osservanza di una norma di legge o dello statuto o del presente regolamento, relativamente alla procedura delle discussioni e delle votazioni. Sulle mozioni d'ordine il Presidente, sentito il Segretario Generale, decide senza discussione.

Articolo 17

Durata degli interventi

1. Il Consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla in piedi dal proprio posto rivolto al Presidente del Consiglio.
2. La durata di un intervento di un consigliere non può eccedere i quindici minuti. Il termine massimo d'intervento è elevato a venti minuti nelle sedute dedicate allo statuto, ai regolamenti, al bilancio preventivo, ai rendiconti ed ai piani regolatori generali e loro varianti.
3. Quando il Consigliere supera il termine assegnato per l'intervento, il Presidente del Consiglio può togliergli la parola, dopo averlo invitato a concludere.
4. Il Presidente del Consiglio richiama il Consigliere che si discosti dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi dal proseguire; può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola se il Consigliere, per due volte invitato, persiste nel suo atteggiamento.



5. L'intervento di un consigliere non può essere interrotto o rimandato per la continuazione ad altra seduta.

Articolo 18

Questioni pregiudiziali e sospensive

1. La questione pregiudiziale consiste nella richiesta motivata di non discutere un determinato argomento posto all'ordine del giorno.
2. La questione sospensiva consiste nella richiesta motivata di rinvio della discussione su un determinato argomento.
3. La questione pregiudiziale è presentata e, se necessario, accolta o respinta a maggioranza dei votanti, immediatamente prima che abbia inizio la discussione.
4. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.
5. Oltre il proponente, sulle questioni possono parlare solo un consigliere a favore ed uno contro.
6. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire un solo consigliere per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.
7. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.



Articolo 19

Fatto personale

1. Costituisce fatto personale di un consigliere l'essere censurato nella propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il consigliere che chiede la parola per fatto personale deve precisarne i motivi.
3. Il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il consigliere insiste anche dopo la eventuale pronuncia negativa del Presidente, decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.
4. Il consigliere che con le sue affermazioni ha dato origine al fatto personale, ha facoltà di intervenire per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificarle.
5. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, complessivamente, più di dieci minuti.

Articolo 20

Dichiarazione di voto

1. A conclusione della discussione, ciascun Presidente di gruppo, o comunque un solo consigliere per gruppo, può intervenire per dichiarazione di voto per un tempo non superiore a cinque minuti.
2. Qualora un consigliere dissenta dalla posizione dichiarata dal Presidente del proprio gruppo, ha diritto di intervenire per un tempo non superiore a cinque minuti.
3. Il termine massimo di cui ai precedenti commi è elevato a dieci minuti nelle sedute dedicate allo Statuto, ai regolamenti, al bilancio preventivo, al rendiconto ed ai piani regolatori generali e loro varianti.



Articolo 21

Verifica del numero legale

1. Esauriti gli interventi per dichiarazione di voto e prima di passare alla votazione, può essere effettuata la verifica del numero legale se ciò viene richiesto dal Presidente o da un consigliere.
2. Ove si accerti la mancanza del numero legale, il Presidente dichiara deserta la seduta ovvero, se ritiene occasionali le assenze, fa richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assenti e dispone la ripetizione dell'appello. Se persiste la mancanza del numero legale, dichiara deserta la seduta.

Articolo 22

Votazione

1. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.
2. I consiglieri votano di regola, per alzata di mano.
3. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna. terminate le votazioni il Presidente del Consiglio, con l'assistenza di tre consiglieri con funzioni di scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. Su richiesta di almeno tre consiglieri, il Presidente dispone che la votazione venga effettuata per appello nominale. Qualora dalla votazione risulti che il numero dei consiglieri presenti è inferiore a quello previsto per poter deliberare validamente, il Presidente dichiara



deserta la seduta ovvero, se ritiene occasionali le assenze, fa richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assenti e dispone la ripetizione dell'appello. Se persiste la mancanza del numero legale, dichiara deserta la seduta.

CAPO VI

PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

Articolo 23

Diritto di informazione e di accesso

1. I Consiglieri Comunali, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato hanno accesso agli uffici del Comune ed a quelli degli enti e delle aziende da esso dipendenti, nel rispetto delle modalità all'uopo prefissate in via generale dal Sindaco, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi.
2. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici, compresi quelli degli enti o delle aziende dipendenti dal Comune, informazioni riguardanti provvedimenti amministrativi, la visione immediata dei documenti amministrativi, nonché le copie dei documenti ritenuti utili per il corretto espletamento del proprio mandato che vanno rilasciate, gratuitamente, entro il termine strettamente necessario per la riproduzione delle stesse

Articolo 24

Diritto di iniziativa

1. I consiglieri hanno diritto di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio, salvi i casi in cui l'iniziativa è riservata ad altri organi in base alla legge.
2. La proposta di deliberazione, accompagnata da una relazione illustrativa



indicante fra l'altro le fonti di finanziamento ove comporti spesa, è trasmessa al Sindaco il quale esprime le proprie valutazioni e dispone il completamento dell'istruttoria amministrativa. Successivamente la proposta viene sottoposta, per il tramite della Presidenza del Consiglio, al parere della commissione consiliare permanente competente per materia. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, la proposta viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio comunale con l'indicazione del consigliere proponente.

3. I consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio comunale.
4. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, le integrazioni e le parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione.
5. Gli emendamenti possono essere presentati sia nel corso della seduta che prima della stessa; devono essere redatti per iscritto, firmati e consegnati al Presidente del Consiglio che ne dà lettura.
6. Qualora gli emendamenti presentati richiedano, a giudizio del Segretario generale, la acquisizione di ulteriori elementi di valutazione, la trattazione dell'argomento viene differita a dopo l'ultimo punto dell'ordine del giorno ovvero, nel caso in cui tali elementi non siano acquisibili durante la seduta in corso, viene rinviata alla successiva seduta.

Articolo 25

Mozioni

1. La mozione è l'atto approvato dal Consiglio comunale con il quale esso:
 - a) esercita, in relazione alle proprie competenze, un'azione di indirizzo politico della attività del Sindaco e della Giunta;



- b) esprime posizioni e giudizi relativamente a problematiche di competenza comunale ed alla attività svolta dal Comune direttamente o mediante altri enti e soggetti;
 - c) organizza la propria attività e stabilisce impegni per l'attività della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, delle Commissioni consiliari e del Presidente del Consiglio;
 - d) disciplina procedure e stabilisce adempimenti della Giunta nei confronti del Consiglio affinché esso possa esercitare efficacemente le proprie funzioni;
 - e) assume le decisioni che lo Statuto ed i Regolamenti prescrivono siano adottate attraverso una mozione.
2. Ogni consigliere comunale può presentare una proposta di mozione al Presidente del Consiglio perché venga iscritta all'ordine del giorno.
 3. Qualora sia sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri, la proposta di mozione può costituire argomento per la richiesta di convocazione del Consiglio comunale in un termine non superiore a 20 giorni.
 4. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore a 15 minuti.
Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore a 10 minuti, un consigliere per ogni gruppo, il Sindaco ed un assessore. Il Consigliere che ha illustrato la mozione ha diritto di replica per un tempo non eccedente i 10 minuti.

Articolo 26

Ordini del giorno

1. L'ordine del giorno è l'atto approvato dal Consiglio comunale con il quale esso esprime la propria posizione e formula proposte e richieste su questioni di rilevante interesse pubblico esulanti la competenza



amministrativa del Comune.

2. Ogni consigliere può presentare una proposta di ordine del giorno al Presidente del Consiglio perché venga iscritta all'ordine del giorno del Consiglio comunale.
3. Una proposta di ordine del giorno, salvo casi di particolare rilevanza rimessa alla valutazione della conferenza dei Presidenti dei Gruppi all'uopo riunita, può essere sottoposta all'esame ed al voto del Consiglio comunale solo se regolarmente iscritta all'ordine del giorno della seduta.
4. All'esame delle proposte di ordine del giorno si applica, in quanto compatibile, la procedura prevista per le proposte di mozione.

Articolo 27

Interrogazioni

1. L'interrogazione consiste nella domanda scritta rivolta al Sindaco per ottenere informazioni circa la sussistenza o la verità di un determinato fatto.
2. L'interrogazione è presentata al Presidente del Consiglio che la trasmette immediatamente al Sindaco, inviandone copia a tutti i Presidenti dei Gruppi consiliari.
3. All'interrogazione, entro 20 giorni dalla presentazione, risponde in forma scritta il Sindaco, o un assessore da lui delegato, inoltrando la risposta al Presidente del Consiglio che a sua volta la trasmette al consigliere interrogante e ne invia copia a tutti i Presidenti dei Gruppi consiliari.
4. Qualora il consigliere interrogante non riceva risposta scritta entro 20 giorni dalla presentazione, questa verrà trattata come interrogazione a risposta verbale nella seduta del Consiglio Comunale successiva al



decorso del termine.

5. La risposta verbale all'interrogazione viene data dal Sindaco, o da un assessore da lui delegato, e può dar luogo a replica da parte dell'interrogante per un tempo non superiore a 5 minuti.
6. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi.
7. L'assenza ingiustificata dell'interrogante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Presidente del Consiglio, di decadenza dell'interrogazione.

Articolo 28

Interpellanze

1. L'interpellanza consiste nella domanda scritta rivolta al Sindaco per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali è stato adottato un particolare provvedimento o gli intendimenti con i quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto od intervento.
2. L'interpellanza è presentata al Presidente del Consiglio che la trasmette immediatamente al Sindaco, inviandone copia a tutti i Presidenti dei Gruppi consiliari nonché, se ne è richiesta la trattazione in Commissione consiliare, al Presidente della stessa.
3. L'interpellante specifica se richiede la risposta in Consiglio comunale o in Commissione consiliare competente per materia; in mancanza di specificazione, si intende in Consiglio.
4. All'interpellanza risponde verbalmente il Sindaco, ovvero l'assessore da lui delegato nella prima seduta del Consiglio Comunale successiva alla presentazione della stessa.



5. Indipendentemente dal numero dei firmatari, l'interpellanza è illustrata solo dal primo firmatario, o da uno degli altri firmatari, all'inizio della seduta e per un tempo non superiore a 10 minuti.
6. Dopo le dichiarazioni rese dal Sindaco o dall'assessore delegato, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a 5 minuti, le ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto.
7. Il Consigliere che non sia soddisfatto della risposta ad una sua interpellanza, può presentare sulla stessa una proposta di mozione.
8. L'assenza ingiustificata del consigliere interpellante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Presidente del Consiglio, di decadenza dell'interpellanza.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le norme delle leggi e dei regolamenti statali e regionali vigenti, oltre che dello Statuto comunale.

Articolo 30

Entrata in vigore e pubblicità

1. Il presente regolamento, dopo la presa d'atto da parte della Sezione di Controllo, viene pubblicato mediante affissione all'albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore alla scadenza di tale termine.
2. Il presente regolamento sostituisce ed abroga le precedenti



regolamentazioni in materia di Consiglio comunale:

3. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservare il presente regolamento e di farlo osservare come atto normativo del Comune di Triggiano.